

e può, ove occorra, decidere anche la questione di diritto.

Il relatore della Commissione disse che si istituisce questa speciale giurisdizione per risparmio di spesa. Ma egli, magistrato provetto, sa meglio di me quanto costi un ricorso in Cassazione.

Propongo quindi che questi ricorsi siano deferiti all'esame della Quarta Sezione del Consiglio di Stato anzichè della Corte di Cassazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Piccolo-Cupani, relatore. Con mio dispiacere non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Nocito. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato fu creata per le controversie fra i privati e l'amministrazione. Ora questa legge dall'articolo 2 in poi regola conflitti di interessi privati, e la pubblica amministrazione non c'entra per nulla. Trattandosi di interessi privati, deve quindi ricorrersi alla giurisdizione ordinaria.

Nocito. Chiedo di parlare.

Piccolo-Cupani, relatore. L'istituto creato all'articolo 3 non ha altro scopo che quello di determinare l'ammontare della indennità e del canone annuo.

Resterà a vedere (ma spero che il caso si presenterà raramente) se ci sia stata violazione della presente legge o del relativo regolamento; e per questo caso si è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione; appunto perchè si tratta di, interessi privati e non di controversie fra privati e la pubblica amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Prima di tutto trovo strano che per una questione di compenso...

Voci dalla Commissione. No! no!

Nocito... si debba ricorrere in Cassazione. Voi dite che si ricorrerà in Cassazione per le violazioni di legge. Ma a me pare che questa legge non possa presentare che qualche occasione ad una questione di violazione, mentre sarebbe opportuno dare il rimedio ad errori di fatto nei quali potrebbe cadere la Commissione provinciale, perchè non si abbia a lamentare, che nella grande maggioranza dei casi la decisione della Commissione provinciale non possa in alcuna guisa venire impugnata o riformata.

Aggiungete che il giudizio di Cassazione

importa gravissime spese, mentre la legge si propone di diminuirle con l'istituto della Commissione provinciale. C'è la carta bollata: c'è il deposito a titolo di multa, deposito che non si sa se dev'essere di lire 150 o di lire 75, perchè la legge non dice, se la Commissione provinciale ha da parificarsi ad un tribunale, ovvero ad una Corte d'appello, come non dice a quale Corte di cassazione dev'essere presentato il ricorso.

Infine non mi rimuove dalla mia opinione l'obbiezione che la Quarta Sezione è stata istituita per le controversie fra i privati e le pubbliche amministrazioni; perchè qui ci troviamo precisamente in questa materia; si tratta di decisioni di un corpo amministrativo, e si tratta di questioni di indennità, le quali, pure essendo questioni private, son sempre connesse con un pubblico servizio e si tratterà spesso di decidere, se in una data regione esiste il vincolo, e quale ne sia la estensione e l'importanza. Una delle due: o è questione meramente privata e civile, ed allora abolite la Commissione provinciale, che m'impone la legge, e lasciate che ne decidano i tribunali ordinari: o è una questione amministrativa, quantunque connessa con una questione d'indennità, ed allora la legge sia conseguente, e dia alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato il decidere sui reclami contro la Commissione provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabba.

Gabba. Secondo la dizione dell'articolo 4 del disegno della Commissione parrebbe che il tribunale istituito con questa legge sia chiamato solo a determinare se e quale compenso sia dovuto; e allora si comprenderebbe l'obbiezione, che fu mossa dall'onorevole Nocito, che, cioè, non è il caso di aprir l'adito alla Cassazione per una siffatta questione. Ma io ritengo (e prego la Commissione di volermi dare degli schiarimenti in proposito) che questa Commissione provinciale abbia eziandio ad esaminare la questione fondamentale, se una farmacia, in quella determinata località, possa, o non possa, a tenore della precedente legge, essere aperta.

Piccolo-Cupani, relatore. È detto nella relazione!

Gabba. È detto nella relazione, ma non nella legge.

Ora, questo è un punto che deve essere chiarito ed esplicitamente affermato; perchè,